



SETTORE

RISCOSSIONE

**NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE  
DEL C.D. “DECRETO RILANCIO”:  
PRIMI CHIARIMENTI**

RIFERIMENTI

- Artt. 153 e 154, DL n. 34/2020
- FAQ Agenzia Entrate - Riscossione
- Informativa SEAC 27.5.2020, n. 158

IN SINTESI

*L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha diramato i primi chiarimenti, sotto forma di FAQ, in merito alle disposizioni contenute nel c.d. “Decreto Rilancio” in materia di riscossione.*

*In particolare è stato precisato che:*

- *relativamente alle somme connesse a cartelle di pagamento, avvisi esecutivi, ecc. per le quali è prevista la sospensione dei versamenti scadenti nel periodo 8.3 - 31.8.2020 e la relativa effettuazione entro il 30.9.2020, è possibile richiedere la rateizzazione. A tal fine è “opportuno” presentare una specifica richiesta entro tale data;*
- *nel periodo di sospensione 8.3 - 31.8.2020 l’Agenzia delle Entrate - Riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO** *fisco*  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (Informativa SEAC [27.5.2020, n. 158](#)) sono contenute alcune disposizioni in materia di riscossione, relativamente alle quali l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha fornito i primi chiarimenti sotto forma di FAQ, pubblicate sul proprio sito Internet, con particolare riguardo:

- alla sospensione dei versamenti delle somme dovute con riferimento:
  - a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento, ecc.;
  - alla c.d. "rottamazione dei ruoli" (anche per risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione) e al c.d. "saldo e stralcio";
- alla temporanea inapplicabilità della sospensione dei pagamenti da parte della P.A. nei confronti di soggetti che risultano inadempimenti nel versamento di somme iscritte a ruolo superiori a € 5.000.

### SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

L'art. 154, DL n. 34/2020 ha **prorogato** dal 31.5 al **31.8.2020** il termine finale stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020, con la conseguenza che risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo **8.3 - 31.8.2020** (21.2 - 31.8.2020 per i Comuni della "zona rossa" di prima istituzione) relativamente alle somme derivanti dai seguenti atti:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento** esecutivi ex art. 29, DL n. 78/2010
- **avvisi di addebito INPS esecutivi** ex art. 30, DL n. 78/2010
- **atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- **atti di ingiunzione fiscale** emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- **atti esecutivi emessi dagli Enti locali** ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

La sospensione in esame opera per le **entrate tributarie e non tributarie**. Pertanto la stessa è applicabile anche ai versamenti connessi, ad esempio, ai ruoli emessi da una Cassa previdenziale professionale.

**I versamenti sospesi devono essere effettuati:**

- entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.9.2020**;
- in un'**unica soluzione**. Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nelle FAQ in esame con particolare riferimento alle cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, è comunque **possibile richiedere la rateizzazione**. In particolare, al fine di



*"evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020".*

### RATEAZIONI IN ESSERE ALL'8.3.2020

Relativamente:

- ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020**;
- ai provvedimenti di **accoglimento** emessi con riferimento alle **richieste di dilazione presentate fino al 31.8.2020**;

il citato DL n. 34/2020 prevede che la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate** (anziché 5 rate ordinariamente previste dall'art. 19, comma 3, DPR n. 602/73), anche non consecutive.



Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione:

- **anche le rate in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020 usufruiscono della sospensione**; il relativo versamento va pertanto effettuato entro il 30.9.2020;
- nel periodo di sospensione l'Agenzia delle Entrate - Riscossione esamina le richieste di sospensione e invia i relativi riscontri.

## FAQ DELL'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE

### 1. Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle Entrate - Riscossione?

L'art. 154, lett. a), DL n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") ha differito al 31.8.2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31.5 dall'art. 68, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia". Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8.3 (\*) al 31.8.2020.

(\*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1, DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.

### 2. Agenzia delle Entrate - Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall' 8.3.2020 al 31.8.2020)?

No. Nel periodo di sospensione - dall'8.3.2020 al 31.8.2020 - Agenzia delle Entrate - Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC).

### 3. Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8.3. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31.8.2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30.9.2020.

### 4. I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30.9.2020, vanno pagati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30.9.2020.

### 5. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall'8.3 al 31.8.2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30.9.2020.

### 6. Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle Entrate - Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Si. L'operatività di Agenzia delle Entrate - Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

### 7. Ho un piano di rateizzazione che alla data dell'8.3 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30.9.2020 tutte le rate in scadenza nei mesi da marzo ad agosto. Il DL n. 34/2020 prevede qualche agevolazione?

Si. Il Decreto estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31.8.2020.

**8. Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8.3.2020. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?**

No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle Entrate - Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).

**9. Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l'auto (o mi viene iscritta ipoteca sull'immobile)?**

Dall'8.3 al 31.8.2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest'ultima data, Agenzia delle Entrate - Riscossione non procederà all'iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 31.8, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l'Agenzia potrà richiedere l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile).

**10. Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?**

Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

**11. Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell'entrata in vigore del DL n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla Legge?**

Fino al 31.8.2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima della data di entrata in vigore del DL n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall'entrata in vigore del Decreto e fino al 31.8.2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dall'1.9.2020.

## ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO

Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" (anche per risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione) e del c.d. "saldo e stralcio", l'art. 68, comma 3, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" ha previsto il differimento all'1.6.2020 dei termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.

A seguito della riscrittura del citato comma 3 ad opera dell'art. 154, DL n. 34/2020, il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle **rate dovute nel 2020 non determina l'inefficacia della definizione** a condizione che il **versamento integrale** di tali rate sia **effettuato entro il 10.12.2020**.

Di fatto, il novellato comma 3, come evidenziato nella Relazione illustrativa al citato Decreto, "*consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020*".



Per i **debiti per i quali al 31.12.2019** si è determinata l'**inefficacia delle predette definizioni** (ad esempio, per mancato pagamento delle rate scadenti entro il 31.12.2019) possono essere **accordate nuove dilazioni** ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

Rottamazione	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
<ul style="list-style-type: none"> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;</li> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019</li> </ul>	2°	1.6.2020 (*)	10.12.2020
	3°	1.6.2020	
	4°	31.7.2020	
	5°	30.11.2020	
<ul style="list-style-type: none"> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;</li> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;</li> <li>somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.</li> </ul>	3°	1.6.2020 (*)	10.12.2020
	4°	1.6.2020	
	5°	31.7.2020	
	6°	30.11.2020	
<ul style="list-style-type: none"> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla "rottamazione-ter"</li> </ul>	3°	31.7.2020	10.12.2020
	4°	30.11.2020	

(\*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Stralcio e saldo	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: <ul style="list-style-type: none"> <li>hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;</li> <li>hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.</li> </ul>	2°	1.6.2020 (*)	10.12.2020
	3°	31.7.2020	

(\*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, **il pagamento entro il 10.12.2020:**

- non comporta:**
  - la corresponsione di interessi;
  - la perdita dei benefici della definizione agevolata;

**RIPRODUZIONE VIETATA**



- può essere **effettuato utilizzando i bollettini** contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” **già in possesso** del contribuente ancorché sugli stessi siano riportate le date di pagamento previste originariamente. In caso di smarrimento di tale Comunicazione, è possibile reperirne una copia sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione al seguente percorso: <https://www.entrateiscossione.it/RDC/riciestaCOMDAG19.action>.



Poiché al nuovo termine del 10.12.2020 **non è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni**, il versamento effettuato dopo tale data sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente **perderà i benefici della definizione agevolata**.

Si rammenta che relativamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della c.d. “rottamazione” e del c.d. “saldo e stralcio”, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione:

- non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- non avvierà nuove procedure cautelari / esecutive. Restano comunque “attivi” i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, restano sospesi i termini di prescrizione / decadenza dei carichi indicati nella domanda e gli obblighi di pagamento collegati a precedenti rateizzazioni.

## FAQ DELL’AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE

**12 . Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell’anno 2020 le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle Definizioni agevolate?**

No. Il Decreto ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10.12.2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.

**13. Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10.12.2020, quali bollettini devo usare?**

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

**14. Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10.12.2020?**

No. Il Decreto prevede che la scadenza del 10.12.2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10.12.2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

**15. Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31.12.2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?**

Si. Il Decreto ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

### TEMPORANEA INAPPLICABILITÀ SOSPENSIONE PAGAMENTI P.A.

L'art. 48-bis, DPR n. 602/73 prevede che le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di pagare**, a qualunque titolo, **somme di importo superiore a € 5.000** devono verificare se il **soggetto beneficiario risulta inadempiente** al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

L'applicazione di tale previsione, per effetto di quanto stabilito dall'art. 153, DL n. 34/2020, è **sospesa nel periodo 8.3 - 31.8.2020**.



Nel caso in cui la verifica sia già stata effettuata, anche antecedentemente a tale periodo, e l'Agente della riscossione **non abbia notificato l'ordine di versamento**, la stessa resta priva di effetto e pertanto le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica **procedono al pagamento** a favore del beneficiario.

### FAQ DELL'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE

**16. Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a € 5.000. La Pubblica amministrazione farà le verifiche presso l'Agente della riscossione e bloccherà il pagamento?**

No. Il Decreto ha previsto che nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'Agente della riscossione (art. 48-bis, DPR n. 602/73).

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'Agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

### CHIUSURA SPORTELLI AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE E COMMISSIONI TRIBUTARIE

A causa dell'emergenza "coronavirus" l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri sportelli. Tuttavia, come evidenziato nella seguente FAQ, l'operatività degli stessi è comunque garantita.

**17. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha temporaneamente chiuso al pubblico i propri sportelli a causa dell'emergenza COVID-19. Come posso fare per pagare o per richieste urgenti e non differibili?**

In relazione alla sospensione delle attività di riscossione fino al 31.8.2020 disposta dal c.d. "Decreto Rilancio", gli sportelli di Agenzia delle Entrate - Riscossione sul territorio nazionale rimarranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione.

L'operatività dell'Agenzia sarà comunque garantita attraverso i servizi online e i consueti canali di ascolto dedicati all'assistenza contribuenti che, per l'occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili.

Sul portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza ed effettuare pagamenti direttamente online.